



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, DI
PARRUCCHIERE
MISTO, TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30 settembre 2010

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing	5
Articolo 4 Requisiti morali di accesso alle attività	5
Articolo 5 Requisiti professionali di accesso alle attività	6
Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività	6
Titolo II – Sistema autorizzatorio	7
Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività	7
Articolo 8 Dichiarazione di inizio attività- caratteristiche	7
Articolo 9 Dichiarazione di inizio attività – documentazione integrativa	8
Art. 10 Procedimento di controllo della dichiarazione di inizio attività	8
Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte	9
Articolo 12 Sospensione temporanea delle attività.....	10
Articolo 13 Cessazione definitiva delle attività	10
Titolo III – Disposizioni particolari	10
Articolo 14 Vendita di prodotti cosmetici.....	10
Articolo 15 Attività esercitate in forma mista	10
Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua	11
Titolo IV – Orari e prezzi	11
Articolo 17 Orari e tariffe dei prezzi	11
Titolo V - Sistema sanzionatorio	12
Articolo 18 Divieto di esercizio	12
Articolo 19 Controlli.....	12
Articolo 20 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività.....	12
Articolo 21 Sanzioni	13
Titolo VI – Disposizioni finali	13
Articolo 22 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento	14
Articolo 23 Modalità di svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing	14
Articolo 24 Norme transitorie e finali.....	14
Articolo 25 Efficacia del Regolamento.....	15
ALLEGATO I.....	16
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA	16
ALLEGATO II	20
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO.....	20
ALLEGATO III	24
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	24

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1, ha per oggetto la disciplina, in forma imprenditoriale, delle attività di estetista, di parrucchiere misto, di tatuaggio e piercing, ovunque esercitate nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione Italiana;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- valorizzazione delle attività artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell’art. 1 della L. n. agosto 1985 n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

attività di estetista: l’attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A della Legge e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Rientrano nell’attività di estetista le seguenti:

1. **centro di abbronzatura o “solarium”:** quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
2. **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico:** quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
3. **“disegno epidermico o trucco semipermanente”:** quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
4. trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
5. realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**;

attività di parrucchiere misto: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli - compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, volti a modificarne, migliorarne, mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico - e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di parrucchiere misto.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile; l'attività di parrucchiere misto corrisponde all'attività di "acconciatore", siccome definita dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174;

attività di tatuaggio: l'insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione permanente della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;

attività di piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura;

qualificazione professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma imprenditoriale;

qualifica professionale: il requisito professionale per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

direttore tecnico o direttore d'azienda: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

requisiti igienico sanitari e di sicurezza: i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto, estetista, tatuaggio e piercing di cui agli allegati I, II, III costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

linee guida: le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari riferite ai requisiti organizzativi delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

apparecchiature elettromeccaniche: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della Legge;

attività stagionale: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

gestione di reparto: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;

dichiarazione di inizio attività (DIA): la dichiarazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La dichiarazione di inizio attività è contestuale all'avvio della stessa. Tuttavia la DIA può essere presentata fino a 30 giorni consecutivi prima dell'effettivo avvio dell'attività. Qualora questo termine non venga rispettato, la DIA diventa inefficace e deve essere ripresentata contestualmente all'avvio effettivo dell'attività.

Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.

Le imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento, che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane con le modalità previsti dall'art. 14¹ della Legge.

Le imprese esercenti attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi al Registro Imprese, con le modalità di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 Requisiti morali di accesso alle attività

Lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

¹Art. 14 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.)

1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio **le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni**, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei Comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A.. Tale regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e) dal direttore tecnico/direttore d'azienda;
- f) dai soggetti qualificati.

Articolo 5 Requisiti professionali di accesso alle attività

Lo svolgimento dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è subordinato altresì al possesso della qualificazione professionale.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

nel caso di imprese artigiane:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soggetti indicati all'art. 10² della Legge nel caso di impresa societaria;

nel caso di imprese non artigiane:

- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa individuale non sia artigiana;
- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa societaria non sia artigiana.

Le imprese non artigiane devono nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e di piercing possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati; possono altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi quali, ad esempio, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, associazioni o circoli privati, scuole private, centri o complessi commerciali, etc.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente.

² Art. 10 (Società artigiana)

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

- a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
- b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
- c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Quando l'attività si svolge presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.

E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e parrucchiere misto presso:

- la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
- a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing. Le prestazioni di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.

TITOLO II – SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività

Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) i procedimenti di nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, trasferimento in altri locali, ampliamento della superficie, riduzione della superficie, sostituzione del direttore tecnico/direttore d'azienda o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana, trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea.

La DIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società.

Sono soggette a comunicazione la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, nonché la loro cessazione.

Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 dieci giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) la variazione della ragione sociale della società;
- b) la variazione della sede legale;
- c) la variazione della residenza dell'impresa individuale;
- d) la sostituzione dei soci non qualificati;
- e) l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto.

E' soggetta a domanda di autorizzazione la proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 8 Dichiarazione di inizio attività- caratteristiche

Nella DIA devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la DIA priva:

- a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
- b) dei dati della società;
- c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
- d) del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
- e) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nei precedenti artt. 4 e 5;
- f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del direttore tecnico/direttore d'azienda, corredata dalla relativa accettazione;
- g) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via o piazza, numero civico);
 - i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
 - la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso, con riferimento all'attività che si intende esercitare;
 - gli estremi dell'agibilità dei locali ovvero documentazione equipollente;
 - la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento.

Gli interessati presentano la DIA di cui al comma precedente all'Ufficio Protocollo del Comune di Corno di Rosazzo, che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.

L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma precedente, purchè la DIA sia efficace, abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.

Articolo 9 Dichiarazione di inizio attività – documentazione integrativa

Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- b) relazione tecnica illustrativa della struttura, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- c) relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale firmata da un tecnico abilitato (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata;
- d) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- e) indicazione del numero massimo degli addetti previsti.

La dichiarazione di inizio attività, purchè efficace e completa della documentazione indicata nel presente articolo, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

Art. 10 Procedimento di controllo della dichiarazione di inizio attività

Il responsabile del procedimento, ricevute le dichiarazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata inefficacia della DIA il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la dichiarazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni di inizio di attività vengono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata, nonché su un campione numerico individuato con apposito provvedimento comunale.

Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla dichiarazione di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la dichiarazione di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma precedente, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la dichiarazione di inizio attività per reintestazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2.

L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto, entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Articolo 12 Sospensione temporanea delle attività

La sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa.

La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.

La comunicazione di sospensione temporanea deve essere inoltrata all'Ufficio Commercio che le trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di commercio competenti per territorio.

E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 dieci giorni dalla riapertura.

Articolo 13 Cessazione definitiva delle attività

La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere comunicata entro 60 giorni dall'evento.

La comunicazione di cessazione definitiva deve essere inoltrata all'Ufficio Commercio, che le trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di commercio competenti per territorio.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 14 Vendita di prodotti cosmetici

Alle imprese artigiane iscritte nell'apposito albo, per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, non si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese che intendano effettuare la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita al dettaglio di prodotti diversi da quelli indicati ai commi precedenti è soggetta alla L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie destinata alle attività di cui ai commi precedenti non deve incidere sulle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dal presente Regolamento.

Articolo 15 Attività esercitate in forma mista

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente, purché nel rispetto del presente Regolamento. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati I, II, III del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale.

Nel caso in cui l'attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

Qualora l'attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della Legge, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.

In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dagli allegati I, II, III del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

TITOLO IV – ORARI E PREZZI

Articolo 17 Orari e tariffe dei prezzi

Gli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono fissati dagli operatori responsabili delle relative imprese, dalle ore 5 alle ore 23 per un massimo di 13 ore giornaliere.

Ogni operatore può effettuare fino a 2 giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatte salve le domeniche e festività del mese di dicembre.

Esse osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.

Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.

In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante prospetto informativo leggibile dall'esterno dei locali.

Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

Gli esercizi che svolgono attività nei casi previsti al precedente art. 6, comma 4 possono derogare alle disposizioni sugli orari di attività e tariffe dei prezzi previsti dal presente articolo.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 18 Divieto di esercizio

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio.

Articolo 19 Controlli

Gli agenti di polizia municipale e gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art.6 in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

L'ASS effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

Articolo 20 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività

L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:

- a) vengano esercitate senza che sia stata depositata la prevista dichiarazione di inizio di attività;
- b) la dichiarazione di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la previsione del precedente art. 8;
- c) di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12;
- f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, comminata ai sensi del comma successivo;
- g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni.

Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Articolo 21 Sanzioni

La nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, il trasferimento in altri locali, l'ampliamento della superficie, la riduzione della superficie, la sostituzione del direttore tecnico/direttore d'azienda o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in assenza di titolo abilitativo, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 1.549, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della Legge.

La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
violazione art. 2: affidamento in gestione di reparto, delle attività disciplinate dal presente Regolamento, da parte del titolare di imprese artigiane individuali o societarie	da € 250	a € 1.500
esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento in carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5	da € 250	a € 1.500
violazione art. 6, comma 6: esercizio di attività di tatuaggio e piercing nei luoghi indicati al precedente art. 6 comma 5	da € 516	a € 1.549
violazione art. 7, comma 4 lettera e): mancata comunicazione dell'affidamento in gestione di reparto da parte del titolare delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing esercitate in forma non artigiana	da € 50	a € 300
violazione art. 12: comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 13: comunicazione al Comune della cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 60 giorni dalla cessazione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 17: inosservanza orari di apertura e di chiusura delle attività e inosservanza dell'obbligo di chiusura nelle festività	da € 300	a € 900
violazione art. 17 comma 10: obbligo di esposizione delle tariffe	da € 50	a € 300
violazione art. 18: svolgimento delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio	da € 516	a € 1.549
violazione art. 19: mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art.6, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli allegati I, II e III	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi previsti dagli allegati I, II e III	da € 250	a € 1.500

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di “**ginnastica sportiva**”, “**educazione fisica**”, “**fitness**”, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata é un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;
- e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;
- l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

Articolo 23 Modalità di svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing

Devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e di piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa, secondo le previsioni contenute nelle linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Articolo 24 Norme transitorie e finali

Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.

I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui all'allegato I, II, III per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di 6 mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

Ai titolari di esercizi di tatuaggio e piercing esistenti alla data di inizio di efficacia del presente Regolamento, cui sia già stata rilasciata dall'ASS certificazione di possesso dei requisiti igienicosanitari, non si applicano le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali, alla condizione che non abbiano apportato modifiche agli stessi successivamente al rilascio della predetta certificazione; la deroga è efficace anche nei casi di subingresso senza modifiche dei locali.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio unicamente tramite dispositivi monouso, da parte di operatori commerciali; tale attività è consentita previa comunicazione all'ASS.

Articolo 25 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina delle attività di estetista e di parrucchiere misto, nonché ogni altro provvedimento correlato.

Il presente Regolamento, a validità illimitata, resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

Il presente regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure in esso previste.

ALLEGATO I

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali di lavoro, alle linee guida in materia e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) locali/spazi per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i per lo svolgimento delle specifiche attività di estetista; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. per i locali in cui è prevista la presenza dell'operatore e di 4 mq. per i locali in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o *macchinari per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore*.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purchè dotati di protezioni monouso.

La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente collocati in luoghi presidiati.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- c) servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

- d) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;
- e) vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti;
- f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;
- g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;
- h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi. Di regola le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare il Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela dei clienti e degli operatori.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria va adottato un protocollo redatto secondo le linee guida fornite dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Va adottato un protocollo delle procedure igieniche adottate dagli operatori, redatto secondo le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Va assicurata la sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti: vi è evidenza per i clienti, mediante l'affissione di avvisi/documenti informativi, dei possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell'esposizione, come da linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Ove disponibili, gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore (aghi, lamette, ecc.) devono essere monouso.

Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nell'esercizio

dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Le procedure di disinfezione e sterilizzazione adottate vanno descritte in un protocollo redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, sgorbie, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di parrucchiere misto di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) un locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purchè dotati di protezioni monouso;

- c) locale/spazio di preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici, dotato di idonei sistemi di aspirazione localizzata, ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere fornito di lavabo con comandi della rubinetteria preferibilmente non manuali, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il

numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

- e) uno spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;
- f) locale/spazio per il deposito dei materiali e dei cosmetici, necessari per l'attività, compresa la biancheria;
- g) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;
- h) locale/ spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;
- i) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o simili.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere preferibilmente continuo, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n.46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari..

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

Il locale/spazio destinato alla preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici deve essere dotato di idonei sistemi di ventilazione localizzata ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

La biancheria per i clienti (asciugamani, sopravvesti, etc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Esiste un protocollo scritto della sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature, della biancheria e degli strumenti di lavoro (pettini, spazzole ecc.) redatto secondo le linee guida e i protocolli dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto relativo all'igiene degli operatori redatto secondo le indicazioni (linee guida, protocolli ecc.) dell'Azienda per i Servizi Sanitari ; nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Tutti gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore devono essere di regola monouso (rasoi, lamette).

Gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per il cliente (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa deve essere effettuata di regola con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ad altre procedure secondo le linee guida o i protocolli forniti dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Deve essere presente un protocollo scritto delle procedure di disinfezione e sterilizzazione, redatto secondo dette indicazioni.

Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO III

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza, devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, devono essere realizzati in conformità alle linee guida e alle indicazioni operative per la redazione di progetti di attività produttive di beni e servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I locali destinati all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

I locali destinati all'attività di cui al presente Regolamento devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) locale/i attesa /reception/attività amministrative dimensionato/i secondo i volumi di attività;
- b) locale/i dedicato/i al tatuaggio e/o piercing di dimensione indicativa di almeno 12 mq.
Le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.
I box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e devono avere superficie indicativamente di almeno 9 mq. per le attività di tatuaggio e di almeno 6 mq. per le attività di piercing.
Nelle postazioni di lavoro/box dove vengono effettuate le specifiche attività devono essere installati lavamani distinti per l'uso diretto e per la pulizia delle attrezzature e dello strumentario, con rubinetti a comando non manuale (esclusa la leva sanitaria), forniti di acqua potabile calda e fredda; si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).
- c) locale/spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq., ovvero a 3 mq. quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
Il locale/zona per la sterilizzazione degli strumenti deve essere dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda a comando non manuale, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme tecniche in vigore.

Non è richiesto il locale/spazio per la sterilizzazione se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi non manuali per l'erogazione dell'acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti. Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;
- e) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili; nel caso che il numero degli operatori sia superiore a 5, lo spogliatoio deve essere diviso per sesso;
- f) locale/spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
- g) locale/ spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia. Qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato, dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aerulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

L'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.

Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i colori devono essere conservati nella confezione originaria; i materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza devono riportare la data di scadenza.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini, ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.

Devono essere fornite, con avvisi o adeguato materiale informativo, informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto, in particolare, sulla atossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati e sull'assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

Devono sempre essere richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili, per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

Nella sede dell'attività devono essere presenti i seguenti documenti:

- registro delle prestazioni;
- autorizzazioni/consensi al tatuaggio/piercing sottoscritti dagli aventi diritto;
- il protocollo relativo all'igiene degli addetti redatto in conformità alle linee guida dell'ASS;
- il protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria, redatto in conformità alle linee guida dell'ASS;
- il protocollo della disinfezione e/o sterilizzazione dello strumentario redatto in conformità alle linee guida dell'ASS, ove necessario e previsto;
- registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
- contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- elenco aggiornato degli strumenti e dei colori usati;
- schede tecniche degli strumenti, dei colori e dei materiali metallici o similari che vengono applicati ai clienti.

Vanno sempre utilizzati strumenti monouso, ove disponibili e ove possibile (ad esempio, aghi per tatuaggi).

Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing, devono essere sottoposte a procedura di sterilizzazione.

Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni, secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può farsi ricorso ad altre procedure secondo le linee guida fornite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali (garze, cotone, salviette contaminate) dovranno essere raccolti negli appositi contenitori a tenuta. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.